

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 38/43/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso la cartella di pagamento relativa ad un carico tributario di € 3.629.539,43 per IRPEG/IRAP/IVA ANNO 2003 Cr. Ro., in qualità di legale rappresentante della società Kroby srl con sede in Milano, proponeva ricorso in data 16.07.2009, chiedendone l'annullamento per mancanza di motivazione, nonché della sottoscrizione.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza n.40/08/2010 depositata il 25/01/2010 rigettava il ricorso, per l'insussistenza delle violazioni denunciate con riferimento alla cartella notificata al ricorrente, anche in ordine all'eccepito difetto di motivazione, essendo stato ritenuto il contribuente perfettamente a conoscenza dei motivi dell'iscrizione a ruolo (come desumibile pure dall'intervenuto rigetto del ricorso in CTP avverso l'avviso di accertamento indicato in cartella). Le spese venivano compensate.

Con atto di appello depositato in data 10 marzo 2011 il ricorrente ha impugnato la decisione della Commissione di primo grado, chiedendone la riforma con conseguente annullamento dell'atto impositivo, sull'assunto che la stessa non si sarebbe pronunciata sull'eccezione relativa alla mancata motivazione della cartella e che l'omessa sottoscrizione della medesima cartella ne comporterebbe la nullità, come stabilito da un'ordinanza della Corte Costituzionale.

Con atto depositato del 19.04.2011 l'Agenzia delle Entrate di Milano si è costituita in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite, contrastando la tesi dell'appellante sia a proposito dell'asserito difetto di motivazione della decisione dei giudici di prime cure, i quali, al contrario, avevano compiutamente valutato la relativa eccezione, sia a proposito della dedotta omessa sottoscrizione della cartella di pagamento, non richiesta da alcuna norma né dalla ordinanza della Corte Costituzionale richiamata dall'appellante.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione ritiene infondate le argomentazioni svolte dall'appellante.

Esattamente i Giudici di primo grado hanno ravvisato "l'insussistenza di violazioni connesse alle norme afferenti i contenuti della cartella esattoriale notificata" e, per ciò che concerne il presupposto dell'iscrizione a ruolo di cui trattasi, la corretta applicazione delle disposizioni legislative vigenti.

L'appellante, come esposto in narrativa, lamenta nella sentenza impugnata l'omessa pronuncia in ordine alla questione riguardante la mancanza di motivazione della cartella esattoriale, proposta con il ricorso e contesta la decisione anche per la mancata sottoscrizione della stessa cartella. Contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, però, i Giudici di prime cure hanno rilevato che "la parte ricorrente è perfettamente a conoscenza dei motivi dell'iscrizione a ruolo (rigetto del ricorso in C.T.P. avverso l'avviso di accertamento indicato in cartella)", deducendone specificatamente la non violazione dell'art.7 comma 2 della l. 212/2000 "anche ai fini dell'eccepito difetto di motivazione che non ha impedito lo svolgimento del diritto di difesa".

La lettura della sentenza appellata evidenzia in maniera inequivocabile che quel Collegio aveva, dunque, valutato le "eccezioni e questioni di diritto" sollevate nel ricorso introduttivo, spiegando che anche da quell'atto si doveva desumere l'inesistenza del vizio lamentato a proposito della cartella, perché il contribuente - proprio per aver già impugnato l'avviso di accertamento indicato in cartella - era sicuramente a conoscenza

dei motivi dell'iscrizione a ruolo. Nella cartella, a pag.2 infatti, è precisato testualmente che trattasi di "ISCRIZIONE A RUOLO A SEGUITO DI ACCERTAMENTO N. Omissis ANNO 2003 NOTIFICATO IL 24/10/2008 - GLI IMPORTI SOTTO INDICATI SONO DOVUTI A TITOLO PROVVISORIO IN PRESENZA DI RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE" e puntualmente nella sentenza appellata è stato rilevato che "risulta corretta l'applicazione ex art. 15 dpr 602/73". Ne consegue che la questione relativa al vizio di motivazione proposta dall'appellante è del tutto infondata, sia con riferimento alla cartella che alla decisione impugnata, risultando - per quanto concerne in particolare quest'ultima - chiaramente riscontrabile il ragionamento del giudice di prime cure nell'esame dei punti decisivi della controversia, pur se espresso in forma concisa ed essenziale.

Quanto al tema dell'illegittimità della cartella esattoriale per mancata sottoscrizione della stessa da parte di un soggetto fisico in violazione dell'art.6 lettera E 1.241/90, proposto dal contribuente come secondo motivo d'appello, il Collegio ne rileva l'assoluta inconsistenza per le ragioni precisamente argomentate dall'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni; ragioni da condividere, perché conformi al quadro normativo vigente, nel cui ambito non è dato riscontrare alcuna disposizione che preveda l'obbligo della sottoscrizione del soggetto che ha adottato il provvedimento. Obbligo, d'altronde, non legittimamente configurabile nemmeno sulla scorta dell'ordinanza n. 377 del 05/09-11-2007 della Corte Costituzionale, la quale ha fatto riferimento soltanto allo "obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento", allo "scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, Cost. (si veda, ora, l'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa»)".

Nella cartella oggetto del presente giudizio il responsabile del procedimento è indicato alla pagina 04 e pertanto, soddisfatte le finalità individuate dal Giudice delle Leggi, se ne rivela incongruente il richiamo della citata pronuncia a sostegno dell'appello, che va, in conclusione, respinto.

Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello del contribuente e lo condanna al pagamento delle spese, liquidate in euro settemila/00 (€ 7.000,00).